



Decreto liquidità

Il DI n. 23 dell'8 aprile 2020 cd. "Decreto Liquidità", pubblicato in edizione straordinaria della gazzetta ufficiale, è entrato in vigore il giorno dopo della sua pubblicazione, ovvero il 9 aprile 2020.

Gli interventi per sostenere la liquidità delle Pmi, inseriti nel decreto, si dividono in due categorie:

1. **Fondo centrale di garanzia Pmi** - Gli interventi previsti nell'art. 13 del "Decreto Liquidità", modificano e abrogano l'art. 49 del "**Decreto Cura Italia**" e prevedono la possibilità, per le Pmi, di accedere a finanziamenti sostenuti dalle garanzie rilasciate dal Fondo;
2. **Garanzia Sace Spa** - Gli interventi previsti nell'art. 1 del "**Decreto Liquidità**" che ampliano alle Pmi, la possibilità di accedere a finanziamenti garantiti da Sace Spa, a condizione che abbiano già esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia rilasciata dal Fondo centrale di garanzia.

Ognuna di esse espone condizioni di accesso, costi e modalità di utilizzo, che verranno riepilogate schematicamente di seguito.

Ma preliminarmente è necessario esaminare le differenze fra l'abrogato art. 49 "Decreto Cura Italia" e l'art. 13 "Decreto Liquidità":

- inclusione, nei soggetti destinatari della garanzia, delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- innalzamento della percentuale della garanzia diretta all'80%, ed al 90% dell'importo di ogni operazione finanziaria, solo previa autorizzazione della Ce ex art. 108 Tfu;
- innalzamento della percentuale di copertura riassicurazione al 90% , ed al 100% dell'importo garantito da Confidi, solo previa autorizzazione della Ce ex art. 108 Tfu ;
- ai fini dell'accesso al Fondo sarà necessario presentare solo il modulo di valutazione economico-finanziario ex Dm 12.2.2019 e non anche quello andamentale;
- esclusione della presentazione di modulo di valutazione per il caso previsto alla lettera m) dell'art. 13 ovvero finanziamenti del 25% del fatturato con massimo 25.000 euro;
- concessione della garanzia anche a beneficiari che alla data della richiesta presentano esposizioni come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purchè non prima del 31 gennaio 2020;

- concessione della garanzia anche ad imprese che, dopo il 31.12.2019, sono state ammesse a procedure di concordato in continuità aziendale, oppure hanno stipulato accordi di ristrutturazione o piani attestati, purchè alla data del 9.4.2020 non abbiano più esposizioni deteriorate, non abbiano arretrati successivi all'applicazione delle misure concessorie e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà rimborso integrale del debito alla scadenza;
- esclusione dalla concessione di garanzia per le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” in base alla disciplina bancaria;
- in caso la documentazione antimafia non sia immediatamente disponibile la garanzia è concessa ugualmente ma sotto condizione risolutiva;
- la concessione di garanzia nella misura del 90% a favore delle imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, cumulabile con altra copertura del 10% da Confidi e solo sul 25% dei ricavi (criterio unico in questo caso).

Tutto quanto sopra esposto si riassume operativamente come segue.

Intervento del fondo centrale di garanzia per le PMI Le regole generali di ammissione alla garanzia

Per le Pmi (l'art. 13 del “Decreto Liquidità”) prevede:

la concessione di garanzia gratuita all'80%, innalzabile al 90% solo previa decisione della Ce ex art. 108 Tfue, dei finanziamenti bancari o di altri intermediari finanziari;

- la copertura della riassicurazione potrà essere elevata al 100% se importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, previa autorizzazione della Ce ex art. 108 Tfue;
- alla condizione che le imprese non abbiano debiti bancari classificati come “sofferenze”;
- importo massimo garantito per singola impresa pari a 5milioni di euro;
- la durata massima del finanziamento non può eccedere i 72 mesi e non vengono precisati periodi di pre-ammortamento;
- la garanzia è concessa senza la valutazione del modulo economico-finanziario di cui al Dm 12.2.2019, tuttavia la banca dovrà valutare il merito creditizio dell'impresa sulla sola base di detto modulo economico-finanziario, escluso quello andamentale, e dovrà attendere la delibera di ammissione da parte del Comitato di gestione del Fondo;
- il tasso di interesse non è prefissato, ma verrà stabilito dall'intermediario finanziario prescelto dall'impresa;
- gli importi del finanziamento non potranno superare alternativamente:
 - il **25% del fatturato dell'impresa** che risulta dall'ultimo bilancio depositato oppure dall'ultima dichiarazione fiscale ovvero;

- **il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019**, (o incasso di inizio nel 2019, sulla previsione dei costi salariali dei primi due anni di attività);
- **il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento** nei successivi 18 mesi, per le Pmi e nei successivi 12 mesi per le imprese con meno di 499 dipendenti.

Finanziamenti del 25% dei ricavi e fino a 25.000 euro (regola speciale art. 13 lett. m) DI 23/2020)

Alle Pmi ed agli esercenti arti e professioni saranno concessi, da banche, e da altri intermediari finanziari, con garanzia gratuita al 100% fornita dal Fondo centrale di garanzia e purché le imprese non abbiano crediti classificati in sofferenza, finanziamenti fino a 25.000 euro.

Le condizioni per accedere alla misura di sostegno sono le seguenti:

- i richiedenti non saranno sottoposti a valutazioni di merito creditizio;
- le banche non dovranno attendere la delibera di ammissione da parte del Comitato di gestione del Fondo;
- il periodo di preammortamento, in cui l'impresa pagherà solo gli interessi, sarà di 24 mesi, poi inizierà il periodo di pagamento delle rate piene (per capitale ed interessi) con durata fra i 24 a 72 mesi;
- gli importi erogabili non potranno superare il 25% del fatturato dell'impresa che risulta dall'ultimo bilancio depositato oppure dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta, col massimo di 25.000 euro;
- il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento e, sulla base delle più recenti quotazioni dei parametri base fissati nel DI, si colloca fra l'1% e il 2% circa;
- le imprese o i professionisti che richiederanno il finanziamento garantito al 100% dovranno autocertificare che la propria attività è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19.

Pmi con fatturato fino a 3,2 milioni di euro (Regola speciale art. 13 lett. n) DI 23/2020)

Alle Pmi ed agli esercenti arti e professioni saranno concessi, da banche, e da altri intermediari finanziari, con garanzia gratuita al 90%, elevabile al 100% a determinate condizioni e previa decisione della Ce ex art. 108 Tfu, fornita dal Fondo centrale di garanzia e purché le imprese non abbiano crediti classificati in sofferenza, finanziamenti fino a 800.000 euro.

Le condizioni per accedere alla misura di sostegno sono le seguenti:

- La banca dovrà valutare il merito creditizio dell'impresa sulla base del solo modulo economico-finanziario e dovrà attendere la delibera di ammissione da parte del Comitato di gestione del Fondo;
- La durata del periodo di pre-ammortamento in cui l'impresa pagherà solo gli interessi non è predeterminata dal decreto, ma solo la durata massima in 72 mesi;
- gli importi erogabili non potranno superare il 25% del fatturato dell'impresa che risulta dall'ultimo bilancio depositato oppure dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta, col massimo di 800.000 euro;
- il tasso di interesse non è predeterminato ma verrà stabilito dalle banche e da intermediari finanziari;
- le imprese o i professionisti che richiederanno il finanziamento garantito al 100% dovranno autocertificare che la propria attività è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19.

Intervento garanzia SACE Spa - Regole generali di accesso

Le Pmi potranno accedere alla garanzia Sace Spa solo alle seguenti condizioni:

- aver esaurito la propria capacità di utilizzo della garanzia del Fondo centrale di garanzia Pmi;
- la garanzia potrà essere rilasciata per ottenere un finanziamento pari al maggiore fra questi due importi:
 - il 25% del fatturato annuo come risultante dal bilancio approvato al 31.12.2019 o se non approvato come dichiarato da dati certificati;
 - il doppio del costo del lavoro sostenuto per l'anno 2019 come risultante dal bilancio approvato al 31.12.2019 o, se non approvato, da dichiarazione con dati certificati;
- sono escluse solo le imprese:
 - che, al 31 dicembre 2019, risultavano nelle condizioni previste dalla definizione di "impresa in difficoltà" di cui al Regolamento Ue n. 651/2014; che,
 - al 29 febbraio 2020, non risultavano presenti nelle "esposizioni deteriorate" della banca, come da normativa europea;
- la garanzia deve essere rilasciata entro il 31 dicembre 2020;
- i finanziamenti devono avere durata non superiore a 6 anni e la possibilità di accedere ad un periodo di pre-ammortamento fino a 24 mesi;
- è previsto il costo della commissione annuale di garanzia nella misura dello 0,25% del finanziamento erogato, per il primo anno, dello 0,50% per il secondo ed il terzo anno e dell'1% dal quarto al sesto anno;
- le imprese dovranno rispettare alcuni impegni:
 - non approvare distribuzione di dividendi nei primi 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento;
 - gestire i livelli occupazionali con accordi sindacali;
 - coprire i costi del personale, gli investimenti ed il capitale circolante;

- impiegare i fondi ricevuti solo in attività d'impresa o in stabilimenti produttivi situati in Italia;
- predisporre documentazione e attestazione apposite, rilasciate dal legale rappresentante, sul rispetto degli impegni.

Infine è prevista per le imprese con meno di 5.000 dipendenti e meno di 1,5 miliardi di fatturato, una procedura semplificata di accesso alla garanzia ed al finanziamento.